



relativamente alla concessione del mutuo richiesto, per dimostrare al Ministero dei LL. PP. che è stato assicurato il finanziamento di L. 11.000.000,2

In caso di approvazione, da parte del Consiglio, il mutuo sarebbe concesso - dopo la necessaria istruttoria - in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al G. U. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al finanziamento richiesto dalla Cooperativa Edilizia Litoranea dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Vice Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, sottopone al preventivo esame del Comitato per la proposta:

1.) di autorizzare la concessione a favore della Cooperativa Edilizia Litoranea di Lucca di un mutuo suppletivo di L. 11.000.000,= in aggiunta a quello di L. 40.000.000,= già autorizzato dal Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 1956, mutuo da garantirsi con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con ipoteca sullo